



671/15

41

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione Settima Penale

composta dai signori magistrati:

Vincenzo Rotundo
Carlo Citterio
Pierluigi Di Stefano
Orlando Villoni
Emanuele Di Salvo

Presidente
Consigliere
Consigliere
Consigliere relatore
Consigliere

N. ord. sez 40
CC 08/01/2015
N. R.G. 22621/2014

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

JAZOULI Ahmed, n. in Marocco 1.1.1985

avverso la sentenza n. 404/13 del GIP Tribunale di Perugia del 16/05/2013

esaminati gli atti e letto il ricorso ed il provvedimento decisorio impugnato;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere dott. Orlando Villoni

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Perugia, su richiesta dell'imputato concordata con il PM, ha applicato a Jazouli Ahmed ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. la pena di due anni e otto mesi di reclusione ed € 14.000,00 di multa per il reato di detenzione a fini di cessione a terzi di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso lordo complessivo di kg. 4,5 circa (art. 73, commi 1 e 4 d.P.R. n. 309 del 1990).

Recependo i termini dell'accordo convenuto tra le parti, il giudice ha ritenuto corretta la qualificazione giuridica del fatto, individuando la pena base nella misura di sei anni di reclusione ed € 27.000,00 di multa, riducendola di un terzo per l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche (anni quattro di reclusione ed € 18.000,00 di multa) e poi di un altro terzo a motivo del rito speciale prescelto.

2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, deducendo carenza di motivazione in ordine all'affermata insussistenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.; il ricorrente si duole, inoltre, dell'insufficiente motivazione riguardo alla confisca della somma di denaro, ritenuta dal giudice sicuro profitto del reato contestato poiché di ammontare incongruo rispetto alle condizioni di vita del possessore e oggetto di occultamento analogo a quello della sostanza stupefacente sequestrata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Rileva il Collegio come la fattispecie oggetto della decisione impugnata costituisca un caso paradigmatico in cui le contrastanti interpretazioni emerse nella giurisprudenza di questa Corte di Cassazione in tema d'illegalità della pena conseguente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 sono suscettibili di condurre alle decisioni più diversificate; trattasi di fattispecie peculiare nell'ambito del fenomeno del mutamento del quadro normativo nel contesto del quale si colloca la vicenda delle ripetute novelle dell'art. 73, comma 5 d.P.R. n. 309 del 1990

2. Vale in primo luogo osservare che nel ricorso in esame difetta ogni riferimento al profilo dell'adeguatezza del trattamento sanzionatorio e soprattutto - anche perché trattasi d'impugnazione proposta nel mese di luglio del 2013 - a quello della sopravvenuta illegalità della pena in conseguenza della dichiarazione d'illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 32 del 2014; ebbene, già su questo aspetto preliminare riguardante l'ambito dei propri poteri cognitivi, il panorama giurisprudenziale delineatosi nell'ambito questa di Corte di legittimità fa registrare discordanti posizioni interpretative.

2.1 Un primo orientamento ritiene, infatti, rilevabile d'ufficio, anche in caso di inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza o come in quello in esame di assenza di specifica doglianza al riguardo, l'illegalità della pena in conseguenza della pronuncia di illegittimità costituzionale (in tal senso Sez. 6, sent. n. 12727 del 6/03/2014, Rubino ed al., Rv. 258778; Sez. 6 n. 13878 del 5/03/2014, Mohamed, Rv. 259354; Sez. 6 sent. n. 16245 del 12/03/2014, Iori ed al., Rv. 259363; Sez. 4 sent. n. 22293 del 15/05/2014, Kure, Rv. 259383; Sez. 4 sent. n. 25216 del 15/05/2014, Marena ed al., Rv. 259385; Sez. 4 sent. n. 16252 del 03/04/2014, Oussousse, non mass.; Sez. 4 sent. n. 25253 del 10/06/2014; Garro, non mass.).

2.2 Altro orientamento consente, invece, al ricorrente di giovare dei favorevoli effetti della sentenza costituzionale, ancorché pubblicata in epoca successiva alla presentazione del ricorso, solo a condizione che con i motivi originari il giudice di legittimità sia stato investito del con-

trollo della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio inflitto (Sez. 6 sent. n. 14995 del 26/03/2014, Lampugnano ed a., Rv. 259358; Sez. 6 sent. n. 15157 del 20/03/2014, La Rosa, Rv. 259254; Sez. 6 sent. n. 24606 del 12/03/2014, Rispoli, Rv. 259365; Sez. 6 sent. n. 18828 dell'08/04/2014, Renna, non mass.) e, vale aggiungere, quantomeno con motivi aggiunti.

2.3 Va poi rilevato che altre decisioni hanno stabilito come l'inammissibilità del ricorso precluda la rilevabilità d'ufficio del profilo della sopravvenuta illegalità della pena (Sez. 6 sent. n. 24638 del 06/05/2014, Valle, Rv. 259381; Sez. 6 sent. n. 24544 del 06/05/2014, Chorab Mohamed ed al., non mass.)

3. La natura della sentenza di applicazione concordata della pena, concernente un'ipotesi di detenzione di hashish riconducibile alla categoria delle sostanze droganti cd. leggere - secondo la originaria bipartizione normativa tornata in vigore per effetto della pronunzia d'incostituzionalità - rappresenta, inoltre, il terreno di un ulteriore contrasto giurisprudenziale, che annovera per lo meno tre distinti orientamenti.

3.1 Alla luce del primo di essi, debbono esser annullate le sentenze di patteggiamento con cui, per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti c d. leggere, sia stata applicata una pena calcolata secondo i parametri edittali previsti dalla disciplina dichiarata incostituzionale, in considerazione della reintroduzione per esse di un trattamento sanzionatorio di maggior favore per il reo quale conseguenza della reviviscenza dell'art. 73 nel testo antecedente le modifiche apportate dalle previsioni della legge n. 49 del 2006 dichiarate costituzionalmente illegittime.

In base a tale opzione interpretativa, l'annullamento senza rinvio di dette sentenze è stato disposto sia nell'ipotesi in cui la pena applicata risultava eccedente rispetto al limite edittale massimo reintrodotta per effetto della sentenza n. 32 del 2014 (Sez. 4 sent. n. 22326 del 10/04/2014, Monaco, Rv. 259374; Sez. 3 sent. n. 27426 del 16/05/2014, Devcic, Rv. 259394; Sez. 4 sent. n. 22330 del 06/05/2014, Iantorno ed al.; sez. 3 sent. n. 24884 del 15/05/2014, Abousaad; Sez. 3 n. 24886 del 15/05/2014, Bulla; Sez. 3 sent. n. 27705 del 15/05/2014, Ghannami ed al.; Sez. 4 sent. 28165 del 28/05/2014, Tarik, non massimate) sia nell'ipotesi in cui essa si rivelava rispettosa anche della nuova forbice sanzionatoria (Sez. 4 sent. n. 21085 del 14/05/2014, Manfré, Rv. 259386; Sez. 3 sent. n. 21259 del 03/04/2014, Marku Irido e al, Rv. 259384; Sez. 3 sent. n. 26346 del 22/05/2014, Lamagna ed al, Rv. 259398; Sez. 4 sent. n. 49755 del 24/10/2014, Damiano, non mass.) e ciò in base all'argomento che il contenuto dell'accordo non sarebbe stato ragionevolmente il medesimo ove non fosse stata in vigore la normativa dichiarata incostituzionale, dacché il computo della pena non sarebbe partito da una pena base all'epoca corrispondente al minimo ed oggi pari, invece, al massimo edittale.

3.2 In senso contrario, una pronunzia emessa dalla Sezione Terza Penale di questa Corte (sent. n. 27957 del 12/06/2014, Tirocchi, Rv. 259401) ha dichiarato inammissibile il ricorso

proposto avverso una sentenza di patteggiamento applicativa della pena calcolata secondo i parametri edittali previsti dall'art. 73 come modificato dalla legge n. 49/2006 dichiarata incostituzionale, ritenendo che i giudici di merito, espressamente investiti del profilo, avessero fatto una valutazione di adeguatezza del trattamento sanzionatorio in ragione dell'entità dello stupefacente sequestrato.

3.3 Secondo una terza opzione interpretativa, è stato infine affermato che la decisione della Corte Costituzionale n. 32 del 2014 determina la nullità della sentenza di patteggiamento relativa alle cd. droghe leggere soltanto ove la pena base concordata tra le parti ecceda i limiti edittali previsti dalla normativa antecedente alla legge n. 49 del 2006 dichiarata incostituzionale, in tal caso il giudice che rileva la nullità non potendo, tuttavia, procedere alla rideterminazione della pena, essendo invece obbligato a rimettere le parti nelle posizione processuale antecedente la conclusione dell'accordo, restando esse libere di concordare una nuova pena (Sez. 6 sent. del 02/12/2014 in ric. Minardi di cui alla notizia decisione n.11/2014 e con motivazione in corso di deposito).

Nel caso, invece, in cui la pena concordata sia compresa entro i limiti edittali nuovamente vigenti, la sentenza della Corte Costituzionale – che ha rilevato per gli articoli della citata legge n. 49/2006 dichiarati illegittimi un vizio del procedimento di produzione normativa, senza investire la congruenza delle pene con esse introdotte – non produce alcun effetto sulla sentenza di patteggiamento; è questo, tra l'altro, l'orientamento frequentemente seguito nell'ambito di questa Settima Sezione, con la conseguente dichiarazione d'inammissibilità di ricorsi concernenti casi di pene concordate negli esatti termini di quelli da ultimo indicati.



4. A fronte dei predetti, plurimi e perduranti contrasti interpretativi e giurisprudenziali, ritiene il Collegio di dover rimettere d'ufficio, ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen., la decisione del ricorso alle Sezioni Unite anche per la risoluzione dei contrasti.

P. T. M.

rimette il ricorso alle Sezioni Unite.

Roma, 08/01/2015

Il consigliere estensore
Orlando Villoni



Il Presidente
Vincenzo Rotundo

